



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO N. 4

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE d'iniziativa dei Consiglieri Tesserin, Reolon e Furlanetto

MODIFICHE DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 456 DEL 30 APRILE 1987 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

*Testo predisposto dalla Segreteria della Commissione
– 1° agosto 2011 –*

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 luglio 2011.
Trasmesso alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio e ai Consiglieri regionali.

MODIFICHE DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 456 DEL 30 APRILE 1987 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Relazione:

Le riforme introdotte dalle leggi costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3 hanno determinato un ampliamento della potestà statutaria e legislativa regionale.

Uno dei principali effetti delle riforme è stata la trasformazione della forma di governo e, conseguentemente, del contesto istituzionale nel quale il Consiglio regionale è chiamato ad operare. Trasformazioni così profonde non potevano non avere riflessi profondi sia sul ruolo del Consiglio regionale, sia sulle funzioni del suo regolamento rispetto alla prima fase del regionalismo. Oggi, infatti, il regolamento consiliare è chiamato al raggiungimento di due obiettivi fondamentali. Anzitutto esso svolge la funzione di rafforzare il Consiglio nei confronti dell'esecutivo, attraverso la predisposizione di strumenti e misure in grado di realizzare un efficace controllo politico sul Presidente e sulla Giunta. In secondo luogo esso ha lo scopo di sviluppare la tradizionale dialettica tra maggioranza e minoranze/opposizione. Quest'ultimo versante della vita consiliare non può essere trascurato, offrendo spazi non secondari per far valere il principio di responsabilità politica nell'attuale configurazione della forma di governo regionale.

In altri termini, il regolamento consiliare svolge una funzione molto più rilevante rispetto al passato e ci consente di misurare la funzionalità di una forma di governo, sia in relazione alla capacità di rappresentanza degli interessi sociali, sia in rapporto all'efficacia ed efficienza della decisione.

Proprio dall'acquisita consapevolezza del ruolo non marginale della fonte regolamentare deriva la presente proposta di riforma del regolamento consiliare veneto.

Nel dettaglio, la proposta di riforma del regolamento consiliare vigente può essere così riassunta.

Alcune disposizioni sono volte ad assicurare tempi certi per l'esame e la votazione delle proposte di provvedimenti tanto della maggioranza quanto dell'opposizione. In particolare gli articoli da 1 a 3 prevedono la sostituzione della Conferenza per l'organizzazione dei lavori consiliari con la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari (si veda l'articolo 2 della proposta, che modifica l'articolo 8 del vigente regolamento), cui spetta l'approvazione di un programma trimestrale (articolo 8 bis introdotto dall'articolo 3 della proposta) e di un calendario mensile dei lavori consiliari (articolo 8 ter introdotto dall'articolo 3 della proposta), nonché l'organizzazione della durata della discussione dei provvedimenti all'esame dell'assemblea (articolo 8 quinquies introdotto dall'articolo 3 della proposta). Sono conseguentemente modificate alcune disposizioni che riguardano i lavori delle commissioni (si vedano l'articolo 5 della proposta, che modifica l'articolo 19 del vigente regolamento e l'articolo 8 della proposta, che modifica l'articolo 24 del vigente regolamento) e l'ordine del giorno delle sedute consiliari (si veda l'articolo 9 della proposta, che modifica l'articolo 31 del vigente regolamento), al fine di adeguarle alle nuove regole della programmazione.

Altre modifiche proposte sono rivolte ad accelerare e semplificare i procedimenti decisionali dell'assemblea. A questo riguardo si segnalano le innovazioni che riguardano l'istituto della commissione in sede redigente (articolo 20 ter introdotto dall'articolo 7 della proposta), la presentazione, la votazione, il ritiro e la valutazione degli emendamenti (articoli 20, 21, 22 e 23 della proposta, che novellano rispettivamente gli articoli 59, 61, 62 e 63 del vigente regolamento), i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi e delle votazioni nel corso delle sedute consiliari (articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 e 26 della proposta).

Infine altre modifiche sono ascrivibili all'obiettivo di valorizzare la democrazia partecipativa e il ruolo di critica e controllo svolto dall'opposizione nei procedimenti decisionali consiliari. Fra le novità più rilevanti si segnalano l'articolo 20 bis, inserito dall'articolo 7 della proposta, con cui viene introdotta una nuova disciplina, più incisiva rispetto all'articolo 20, comma 9, del regolamento vigente, della nomina dei relatori di maggioranza e minoranza incaricati di riferire al Consiglio sui progetti di legge esaminati dalle commissioni, e le nuove regole relative agli ordini del giorno, alle interrogazioni e alle interrogazioni a risposta immediata previste dagli articoli 17, 27 e 28 della proposta.

MODIFICHE DEL PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 456 DEL 30 APRILE 1987 “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE” E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell’articolo 3 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole “*conferenza per l’organizzazione dei lavori consiliari*” sono sostituite dalle parole “*conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari*”.

2. Il comma 3 dell’articolo 3 è abrogato.

Art. 2 - Inserimento dell’articolo 7 bis nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Dopo l’articolo 7 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

“*Articolo 7 bis - Giunta per il regolamento.*”

1. *All’inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.*

2. *La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.*

3. *Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell’intera Giunta per il regolamento, il Consiglio nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l’integrale rinnovo.*

4. *Se insorgono questioni controverse d’interpretazione del regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.*

5. *L’iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione consiliare competente procede all’esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.*

6. *Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni al regolamento, che l’esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta al Consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.”.*

Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L’articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“*Art. 8 - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.*”

1. *La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell'articolo 10 o loro delegati e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.*

2. *Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile, per programmare lo svolgimento dei lavori del Consiglio. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di tre presidenti di gruppo, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.*

3. *Alle riunioni della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, o un assessore a ciò delegato, i membri dell'Ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni.”.*

Art. 4 - Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Dopo l'articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

“Art. 8 bis - Programma dei lavori.

1. *Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.*

2. *La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d'urgenza.*

3. *Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.*

4. *Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio, riservando comunque un quinto degli argomenti ovvero del tempo complessivamente disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza, ripartendolo in proporzione alla consistenza di questi.*

5. *Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio secondo i criteri di cui al presente articolo, riservando comunque un quinto degli argomenti ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori nel periodo considerato agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza, ripartendolo in proporzione alla loro consistenza.*

6. *Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.*

Art. 8 ter - Calendario dei lavori.

1. *La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori, con il consenso dei presidenti di*

gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio.

2. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l'indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d'urgenza. Un quinto degli argomenti ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'assemblea nel periodo considerato è comunque riservato a quelli indicati dai gruppi di minoranza, in proporzione alla consistenza di questi.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, il calendario è predisposto dal Presidente, riservando comunque un quinto degli argomenti ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori nel periodo considerato agli argomenti indicati dalle minoranze, ripartendolo in proporzione alla consistenza dei gruppi.

4. Il tempo riservato agli argomenti proposti dai gruppi di minoranza non può essere collocato in una seduta dedicata solo a tali argomenti, ma deve essere all'interno di sedute che prevedono la discussione anche di altri oggetti indicati dai gruppi di maggioranza.

5. Il calendario diviene definitivo dopo la comunicazione ai consiglieri.

Art. 8 quater - Modifiche al programma e al calendario dei lavori.

1. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.

2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 8 quinquies - Durata della discussione.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.

2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per tre decimi in misura eguale e per sei decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Il tempo restante è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo non superiore alla metà di quello assegnato al gruppo di minor consistenza.

3. Nella ripartizione dei tempi è comunque assegnato a ciascun gruppo un tempo complessivo non inferiore a venti minuti.

4. *La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio ripartisce il tempo disponibile osservando i criteri di cui al presente articolo.*

5. *La Conferenza può determinare, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.*

6. *Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 5, dopo venti ore di lavoro d'aula dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza dei presidenti di gruppo determina, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, il tempo complessivo per la trattazione di progetti di legge e proposte di provvedimento. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio ripartisce il tempo disponibile osservando i criteri di cui al presente articolo.”.*

Art. 5 - Modifiche all'articolo 17 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante distinte votazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 20, comma 8. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.”.

Art. 6 - Modifiche all'articolo 19 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

“1. La Presidenza della commissione programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare comunque l'esame degli argomenti indicati nel programma e nel calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la commissione.”.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 9 dell'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Art. 8 - Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Dopo l'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

“Art. 20 bis - Nomina dei relatori.

1. Per ogni progetto di legge, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 20, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.

2. Per i progetti di legge presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti di legge presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta un relatore e, ove richiesto, un correlatore.

3. Per i progetti di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e per gli altri argomenti su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, la commissione, o le commissioni congiuntamente, designano, al termine dei lavori, un relatore e, ove richiesto, un correlatore.

Art. 20 ter - Esame in sede redigente.

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di deferire alla competente commissione permanente l'approvazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge o di regolamento, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli nonché l'approvazione finale con dichiarazioni di voto. Al Consiglio è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi.

2. Il Consiglio procede alla deliberazione di cui al comma 1 su richiesta della competente commissione permanente, presentata prima di iniziare l'esame dell'articolato, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

3. Il Consiglio può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informativi per la formulazione del testo degli articoli.

4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.

5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.

6. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.”.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. L'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 24 - Termini per le relazioni e la discussione in aula.

1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni oggetto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto nell'articolo 23, sono presentate all'assemblea entro il termine previsto dal calendario.

2. Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.

3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto, secondo quanto disposto dall'articolo 41, terzo comma, dello statuto, è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Il Consiglio può deliberare il rinvio in commissione, assegnando un termine ulteriore."

Art. 10 - Modifiche all'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno delle sedute consiliari, dopo gli argomenti iscritti ai sensi dell'articolo 41, terzo comma, dello statuto, tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttorio, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari."

2. Il comma 5 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 35 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. L'articolo 35 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 35 – Congedi.

1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.

2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:

- a) per malattia;*
- b) per missione per conto della Regione;*
- c) per grave e motivato impedimento.*

3. *Si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente stesso all'inizio della seduta.*

4. *Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.*

5. *I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale.*

6. *Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni permanenti, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.”.*

Art. 12 - Modifiche all'articolo 43 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 3 dell'articolo 43 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“L'intervento non può superare i cinque minuti”* sono sostituite dalle parole *“L'intervento non può superare i tre minuti”*.

Art. 13 - Modifiche all'articolo 46 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“per non più di venti minuti”* sono sostituite dalle parole *“per non più di dieci minuti”*.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 48 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“salvo il caso previsto nell'articolo 31, comma 6”* sono soppresse.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 2 dell'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“2. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma entro il termine fissato dalla Presidenza, tramite i rispettivi gruppi. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente prima dell'inizio della seduta, per il tempo loro assegnato ai sensi dell'articolo 8 quinquies.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al regolamento, per interventi sull'ordine dei

lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale.”.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 1 dell'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“Il tempo per l'illustrazione è di dieci minuti.”* sono sostituite dalle parole *“Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti.”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“per non più di cinque minuti”* sono sostituite dalle parole *“per non più di tre minuti”*.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 52 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 52 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:
“Art. 52 - Durata degli interventi.

1. *Salvo quanto disposto dall'articolo 8 quinquies, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti.*

2. *I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti.*

3. *Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un consigliere per gruppo.*

4. *Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.*

5. *Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l'oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.*

6. *Il Presidente interdice, altresì, la parola all'oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.”.*

Art. 18 - Modifiche all'articolo 54 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 54 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:
“Art. 54 - Richiami al regolamento e all'ordine dei lavori.

1. *I richiami riguardanti il regolamento e gli interventi riguardanti l'ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.*

2. *In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno.*

3. *Il Consiglio decide per alzata di mano.”.*

Art. 19 - Modifiche all'articolo 55 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 55 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“Art. 55 - Presentazione e votazione di ordini del giorno.

1. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame ovvero che servano d'istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso della discussione generale.

2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto prevista dall'articolo 64. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.

4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.

5. L'ordine del giorno originario ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno, salvo che questi ultimi non siano pregiudiziali.”.

Art. 20 - Modifiche all'articolo 56 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell'articolo 56 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole “agli assessori nel tempo massimo di venti minuti” sono sostituite dalle parole “agli assessori competenti nel tempo massimo di dieci minuti”.

Art. 21 - Abrogazione dell'articolo 58 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 58 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è abrogato.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 59 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 59 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“Art. 59 - Termini per la presentazione degli emendamenti.

1. Gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso.

2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri.

3. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti.

4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal Presidente.

5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.

6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla Commissione competente per materia. Su di essi la Presidenza della Commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.”.

Art. 23 - Modifiche all'articolo 61 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

2 ter. Il Presidente può consultare l'Assemblea, che decide senza discussione.

2 quater. Il Presidente può modificare l'ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.”.

Art. 24 - Modifiche all'articolo 62 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell'articolo 62 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole “cinque minuti” sono sostituite dalle parole “un minuto”.

Art. 25 - Modifiche all'articolo 63 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. L'articolo 63 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“Art. 63 - Diniego di accettazione di emendamenti.

1. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti:

- a) formulati con frasi sconvenienti;
- b) aventi contenuto non omogeneo al testo cui si riferiscono;
- c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
- d) privi di ogni reale portata modificativa;

- e) *illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;*
- f) *manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.*”.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 64 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“1. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti, a un consigliere per gruppo e altrettanto ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.”.

Art. 27 - Modifiche all'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Il comma 3 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno peralzata di mano o mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che il Regolamento disponga diversamente o che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.”.

3 ter. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.”.

4. Il comma 6 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è abrogato.

Art. 28 - Modifiche all'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 2 dell'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” dopo le parole “consiglieri in congedo” sono inserite le parole “per motivi istituzionali o per documentato impedimento”.

2. Il comma 6 dell'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” è così sostituito:

“6. I consiglieri presenti nell'aula che non partecipano a una votazione si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.”.

Art. 29 - Modifiche all'articolo 75 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. Il comma 5 dell'articolo 75 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, inserisce l'interrogazione nella prima seduta disponibile, in cui si segue la procedura di cui all'articolo 79."

Art. 30 - Modifiche all'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. Il comma 7 dell'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così modificato:

"7. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario, o ad altro consigliere del medesimo gruppo."

Art. 31 - Modifiche all'articolo 79 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. L'articolo 79 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 79 - Interrogazioni a risposta immediata.

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.

2. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo periodicamente, e comunque almeno una volta al mese.

3. Le interrogazioni sono presentate entro le ore dodici del quinto giorno antecedente a quello nel quale ne è previsto lo svolgimento.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente del Consiglio può disporre la trasmissione televisiva diretta."

Art. 32 - Modifiche all'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. Il comma 3 dell'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. Tuttavia, qualora dai presentatori o da uno di essi si chiedo la inserzione della mozione all'ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall'articolo 8 quater."

2. Il comma 4 dell'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

“4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i dieci minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.”.

Art. 33 - Modifiche all'articolo 82 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. Al comma 3 dell'articolo 82 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale” le parole *“In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8”* sono sostituite dalle parole *“In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8 ter”*.

Art. 34 – Modifiche all'articolo 90 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

1. É abrogato il comma 1 dell'articolo 90 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 “Regolamento del Consiglio regionale”.

Art. 35 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i componenti della Giunta per il regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente modifica di regolamento del Consiglio.